



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

"VIA DELL'IMMACOLATA 47"

AMBITO 11 – RMIS10100R

Via dell'Immacolata, 47 - 00053 Civitavecchia (RM)

Tel. 06121124295 - Fax 0766500028

email: rmis10100r@istruzione.it

[posta_pec :rmis10100r@pec.istruzione.it](mailto:posta_pec:rmis10100r@pec.istruzione.it)

Prot. n° 1941/IV.5

Reg. CONTRATTI N. 4

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
TRA**

L'Istituto Scolastico IIS VIA DELL'IMMACOLATA 47 di Civitavecchia rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Anna Maria DE MA Dirigente Scolastico, nata a GARAGUSO (MI) il 07/09/1955 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto IIS VIA DELL'IMMACOLATA 47 00053 Civitavecchia codice fiscale N. 83009300582

E

l'Ingegnere Manuela Buratti nata a Civitavecchia il 15.12.1976 C.F. BRTMNL76T55C773G con sede in Civitavecchia Via Ostro, n 2 – di seguito denominato professionista

Premesso che

- Occorre provvedere agli adeguamenti per la protezione dei dati previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati» e dal D.lgs. 196/03 e ss. mm. e ii. Codice in materia di protezione dei dati personali ancora vigente
- Tale attività di adeguamento prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti esterni all'Istituzione Scolastica
- Il predetto Regolamento prevede altresì l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD può assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «al livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);
- Che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche e di ordinamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'autonomia scolastica;
- L'attività negoziale è regolamentata dal DI 1 febbraio 2001, n.44;
- È stata emessa determina di spesa prot.n. 1906/ I.4 del 23/05/2018;

- Il contraente è stato individuato come esperto in relazione ai titoli culturali e professionali, coerenti con lo svolgimento dell'attività formativa prevista, debitamente documentati in apposito curriculum vitae
- L'esperto ha presentato dichiarazione di non trovarsi in regime di incompatibilità
- Le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);

Considerato che l'Istituto scolastico IIS VIA DELL'IMMACOLATA 47

- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con gli Istituti:
- IIS STENDHAL, 2
- LICEO SCIENTIFICO "GALILEO GALILEI";
- IIS G. MARCONI;
- I.C. VIA BARBARANELLI, 2
- IIS LUIGI CALAMATTA
- IC GALICE
- IC LADISPOLI 3
- sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Istituti in ordine a dimensioni, affinità tra le relative strutture organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, razionalizzazione della spesa;
- all'esito di *Accordo di rete* ha ritenuto che il l'Ingegnere Manuela BURATTI, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

Si conviene e si stipula

Art.1 – Validità delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 – Oggetto del contratto

L'Ing. Manuela Buratti, individuato quale esperto, si impegna a prestare la propria opera intellettuale occasionale consistente nello svolgimento dei seguenti interventi:

- Organizzazione della privacy e individuazione dei soggetti che compongono l'organigramma della privacy dell'Istituto in base alle nuove regole introdotte dal Regolamento UE
- Analisi delle criticità presenti relativamente alla sicurezza e privacy dei dati personali
- Adeguamento dei trattamenti dei dati alla luce del nuovo Regolamento
- Predisposizione della documentazione obbligatoria
- Analisi dei rischi cui sono soggetti i dati personali e individuazione delle misure di sicurezza per la protezione dei dati
- Pianificazione delle attività di miglioramento e di controllo delle procedure e dei

- processi
- Supporto nella risoluzione delle criticità individuate nel corso della collaborazione
- Formazione
- Incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del Regolamento UE è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Istituto IIS VIA DELL'IMMACOLATA 47

L'Istituto IIS VIA DELL'IMMACOLATA 47 si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate: per il supporto amministrativo P.A.A. gli A.A. tutti e per il supporto tecnico P.A.T. gli A.T. ;
- b) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

Art.3 – Durata

Il presente contratto d'opera ha decorrenza dal 25 maggio 2018 fino al 31 agosto 2019. Fermi restando tutti i motivi di risoluzione previsti dal codice civile e dalle leggi collegate, viene espressamente pattuito che il presente contratto potrà essere risolto di diritto, previa comunicazione raccomandata.

Art.4– Compenso

L'Istituto scolastico a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dall'Ing. Manuela Buratti, si impegna a corrispondere un compenso di € 2.100, ritenuto comprensivo di imposizioni fiscali e contributive previste dalla Legge a carico del Collaboratore.

Art.5 - Termini e Modalità di pagamento

Per i servizi convenuti verrà corrisposto il compenso previsto all'art.4 del presente contratto. Il collaboratore emetterà nei confronti dell'Istituto apposita fatturazione elettronica. Il corrispettivo per l'opera che il Professionista renderà nel periodo di cui all'art. 3 verrà liquidato previa emissione di regolare fattura entro il 31/12/2018.

Art.6 - Riservatezza

Il professionista s'impegna a mantenere la riservatezza sulle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che gli sono stati messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dal contratto ed a non divulgarli all'esterno.

Art.7 - Tutela della privacy

L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n.196/03 e ss. mm. e ii., che i dati personali forniti dall'ing. Manuela Buratti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) in adempimento agli obblighi di legge nell'ambito della procedura di affidamento del Contratto e per finalità strettamente connesse alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.

L'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e gestione del Contratto è presupposto indispensabile per l'instaurazione e l'esecuzione del Contratto stesso. Il collaboratore ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003 e, dal 25 maggio 2018, dagli articoli 15-22 del Regolamento UE. Il Titolare del trattamento dei dati in questione è l'Istituzione Scolastica in persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria DEMA.

Art. 8 – Foro Competente

Il presente Contratto è regolato e dovrà essere interpretato secondo la Legge italiana. Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine di validità, interpretazione ed esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Civitavecchia.

Art. 9 – Clausole finali

Qualora il presente contratto rientri nell'ambito di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, le parti assumono i previsti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l'Istituto Scolastico provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile alle stesse condizioni e limiti previsti per il personale docente della scuola ai sensi del DPR 3076/65, n.1124.


Il presente accordo sostituisce ogni precedente intesa anche verbale fra le parti e costituisce l'unico Contratto esistente tra le parti in relazione alle materie in esso trattate.

Ogni eventuale modifica del presente accordo dovrà essere stipulata per iscritto.

Civitavecchia, 25/05/2018

Letto approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria DEMA



IL PROFESSIONISTA
Ing. Manuela BURATTI

